



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/32/0981

Roma, 7 aprile 2005

OGGETTO: Tutela dei dirigenti sindacali.
Quesito.

ALLA QUESTURA DI

= TARANTO =

Con riferimento al quesito posto con nota n. 059/05 Div. Gab. Del 21 marzo, si rappresenta quanto segue.

In materia di trasferimenti, la tutela dei dirigenti sindacali è disciplinata dall'art. 88, commi 4° e 5°, legge 121/81 e dall'art. 36 DPR n. 164/2002.

Le norme individuano più fattispecie distinte a seconda dell'ambito spaziale nel quale andrebbe disposto il trasferimento e della carica sindacale rivestita dal dipendente:

- a) **trasferimenti ad altre sedi** (art. 88, c. 4°) e **trasferimenti in ufficio con sede in comune diverso** (art. 88, c. 5°): entrambe le disposizioni fanno riferimento al medesimo concetto di trasferimento: quello da comune a comune.

E' in tale caso che l'attività del dipendente che ricopre una carica sindacale corre il rischio di essere resa più difficile o impossibile (così Consiglio di Stato - Sezione Prima - 18 marzo 1992).

a1) in tali fattispecie, se il dipendente è componente della segreteria nazionale, regionale o provinciale di un'O.S. rappresentativa, il trasferimento (da sede a sede, ovvero da comune a comune) potrà essere disposto previo nulla osta dell'O.S. di appartenenza.

Trattandosi di dipendenti che ricoprono una carica particolare nell'ambito dell'O.S., il legislatore ha voluto evitare un eventuale conflitto tra l'interesse sindacale e quello dell'Amministrazione imponendo la richiesta di nulla osta.

Il coinvolgimento dell'O.S. di appartenenza nel procedimento è finalizzato ad acquisire la condivisione delle motivazioni che sottostanno al trasferimento, prevenendo qualsivoglia ipotesi di azione ritorsiva in risposta all'attività sindacale svolta dal dipendente.

In tale ottica, qualora l'O.S. neghi il nulla osta, non ritenendo validi gli argomenti che sottostanno alla richiesta, viene riconosciuto prevalente l'interesse di quest'ultima.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

a2) quando invece il dipendente ricopre cariche sindacali diverse da quelle di cui al punto a1), per esempio è componente di un organo previsto dallo Statuto dell'O.S. (collegio dei sindaci revisori, ...), occorrerà preventivamente "sentire l'O.S. di appartenenza" del rappresentante sindacale che si intende trasferire.

In tali casi l'Amministrazione ha l'onere di sentire l'O.S. che potrà esprimersi in merito al trasferimento, ma un eventuale parere contrario non sarà vincolante.

- b) Nell'ambito della stessa sede di servizio, **i trasferimenti in uffici diversi** da quelli di appartenenza del Segretario Nazionale, Regionale e Provinciale delle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza (art. 36, DPR n. 164/2002).

Nel richiamare le motivazioni indicate al punto a1) si informa che l'"ufficio", indicato dall'art. 36 citato, va identificato come parte dell'articolazione nel quale esso è compreso; per cui è da intendersi, la Squadra Mobile, la Digos, il Settore I (o il II) per le Specialità, ecc....Ne consegue che, ad esempio, un "trasferimento" all'interno di un Commissariato, da un settore di attività ad un altro, (artt. 9 e 10 D.M. 10 marzo 1989), non configura un trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 36.

Inoltre, per completezza si ricorda che nelle ipotesi di rappresentanti sindacali di Federazioni o aggregazioni associative, la tutela in questione va riconosciuta ai Segretari Nazionali, Regionali e Provinciali delle Federazioni e non delle singole associazioni che le compongono.

L'individuazione dei rappresentanti delle Federazioni, qualora non sia desumibile dai relativi statuti è rimessa alla nomina delle stesse Federazioni.

Infine, si ricorda che trasferimenti in deroga alle prerogative sindacali, e quindi anche nell'ipotesi di diniego del nulla osta, *possono disporsi quando la permanenza nell'Ufficio nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o costituisca rilevante pericolo per il dipendente stesso o sia imposto da gravissime ed eccezionali situazioni personali (art. 55 cit., 4° c., DPR 335/82).*

E' ovvio, comunque, che proprio la specialissima disciplina (in deroga alle prerogative sindacali) impone una più che congrua motivazione, che dia conto delle ragioni del trasferimento, onde allontanare il sia pur vago sospetto che il trasferimento sia disposto per pregiudicare proprio gli interessi sindacali (così Consiglio di Stato, Sez. I, 18 marzo 1992).

Il Direttore dell'Ufficio
Moneffi

(S.P. 13 C4 C5)